



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2**  
**“Giovanni Paolo II”**

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

**Indirizzo** Via Torrente Forno, 58 — 98071 Capo d'Orlando (ME) - Telefono 0941 426051 - Codice fiscale 95008810830 - Codice Meccanografico MEIC83000X - Sito Internet [www.icgiovannipaolosecondo.edu.it](http://www.icgiovannipaolosecondo.edu.it) -  
**Indirizzo e-mail** [meic83000x@istruzione.it](mailto:meic83000x@istruzione.it) - Posta Certificata [meic83000x@pec.istruzione.it](mailto:meic83000x@pec.istruzione.it)

## CIRCOLARE NR. 55

**Ai Docenti**  
**Ai Collaboratori Scolastici**  
**e,p.c. al D.S.G.A.**

### **OGGETTO: ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI – PERSONALE DOCENTE**

Dopo i gravissimi fatti di Milano si ritiene opportuno rammentare nuovamente i doveri del personale docente rispetto alla vigilanza degli alunni, già esplicitati nella relativa direttiva di inizio d'anno (nr.6 del 9.9.2019) alla quale comunque si riporta per quanto non espressamente previsto nella presente.

***In premessa, si ribadisce l'assoluto DIVIETO di usare i telefoni cellulari personali durante l'orario di lavoro, salvo per effettive necessità.*** L'uso dei telefoni costituisce inevitabilmente una distrazione riducendo fortemente la capacità di attenzione richiesta durante la vigilanza.

Fa parte degli obblighi di servizio degli insegnanti quello di vigilare sugli allievi durante l'ingresso e tutta la permanenza degli stessi nella scuola.

L'obbligo della vigilanza degli alunni ha rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio, e, quindi, in caso di concorrenza di più obblighi che, per circostanze oggettive di tempo e di luogo non consentono il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere della vigilanza.

#### **ENTRATA DEGLI ALUNNI**

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, tutti gli insegnanti sono tenuti a garantire la sorveglianza dei minori 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni / attività e fino al termine delle stesse. Non sono ammessi ritardi. Se questi dovessero verificarsi a causa di forza maggiore, l'interessato avviserà tempestivamente la scuola e provvederà successivamente al recupero.

## **VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE**

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Ai docenti spetta vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dei minori ed adottare in via preventiva, tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo, compreso il comportamento indisciplinato della classe. In particolare i docenti devono adoperarsi perché il comportamento degli alunni sia improntato al rispetto e alla buona educazione, in particolare affinché:

- gli alunni tengano un comportamento consono all'ambiente scolastico;
- i banchi e le aule siano lasciate in ordine e pulite;
- le attrezzature e il materiale della scuola sia utilizzato e conservato in perfetta efficienza e sia segnalata immediatamente in segreteria ogni responsabilità individuale;
- non si fumi all'interno dell'istituto e siano segnalate al personale incaricato( Legge 584/75) eventuali infrazioni rilevate;
- i telefoni cellulari restino spenti durante le lezioni.

Nel caso di effettiva necessità, i docenti possono autorizzare uscite dalla classe, di norma un alunno per volta per il solo uso dei servizi igienici, richiamando l'attenzione del collaboratore scolastico in servizio al piano. È fatto divieto ai docenti di assentarsi arbitrariamente dall'aula e lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione. In caso di grave necessità il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare, per un tempo limitato e strettamente necessario, un collaboratore scolastico di vigilare momentaneamente sugli alunni.

Gli insegnanti non possono, nei casi di indisciplina far sostare gli alunni nei corridoi, ma devono ricorrere ad altri provvedimenti disciplinari.

I docenti sono altresì invitati a segnalare alla Presidenza e al D.S.G.A. eventuali assenze dei collaboratori scolastici ai piani ed ogni anomalia che dovesse essere riscontrata e/o ricondotta alla loro presenza/ assenza.

## **VIGILANZA SUGLI ALUNNI DURANTE L'INTERVALLO**

Durante l'intervallo la vigilanza è effettuata dai docenti, tenuti a :

- far rispettare le normali condizioni di sicurezza, prevenendo, per quanto possibile, azioni o situazioni pericolose( corse e giochi di movimento in spazi non idonei) anche con apposite istruzioni e/o accorgimenti;
- regolare un accesso ordinato ai servizi.

Durante la refezione, gli insegnanti vigileranno affinché gli alunni consumino il pasto nel rispetto delle norme di comportamento opportune.

## **VIGILANZA DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI**

Il docente di classe, con la collaborazione del docente di sostegno e dell'assistente assegnato dal Comune, ove presente, deve garantire costante vigilanza sugli alunni gravemente disabili, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi.

## **USCITA DEGLI ALUNNI DA SCUOLA.**

Per assicurare la vigilanza al termine delle lezioni gli insegnanti sono tenuti a:

- consentire l'uscita anticipata degli alunni solo se ritirati da un genitore o da un familiare adulto appositamente delegato dai genitori stessi;
- accompagnare gli alunni, avendo cura che il tragitto dia percorso in modo ordinato, si evitino schiamazzi, corse o giochi pericolosi;
- assistere all'uscita degli alunni medesimi, accertandosi che gli alunni escano ordinatamente;
- consegnare i bambini al genitore o alle persone da questi formalmente delegate.
- sorvegliare il bambino in permanenza a scuola oltre l'orario scolastico fino all'arrivo dei familiari, da contattarsi anche telefonicamente.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**PROF.SSA RITA TROIANI**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/1993